

Legge regionale 28 aprile 1978 , n. 31 - TESTO VIGENTE dal 02/05/1978

Rifinanziamento della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, concernente interventi regionali nel settore delle opere igienico - sanitarie.

Art. 2

Per le finalità di cui all' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 è autorizzato, nell' esercizio 1978, l' ulteriore limite d' impegno di lire 30 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 30 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1997.

L' onere di lire 120 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 30 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1978, fa carico al capitolo 6865 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978, il cui stanziamento viene elevato di lire 120 milioni per il piano, di cui lire 30 milioni per l' esercizio 1978.

All' onere complessivo di lire 120 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 9000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-1981 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1978 (Rubrica n. 9 - Partita n. 4 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.